

**Dematerializzazione ed utilizzo degli strumenti telematici:
qualche considerazione (a primissima lettura) sulle
“Regole tecnico-operative del Processo Sportivo Telematico – FIGC”**

Con la decisione assunta all'unanimità nel corso della seduta del 29 gennaio u.s., il Consiglio Federale ha deliberato l'approvazione delle “**Regole tecnico-operative del Processo Sportivo Telematico**”, proponendosi così come la prima FSN a realizzare la transizione verso la digitalizzazione degli atti e documenti relativi ai procedimenti di giustizia federale.

Il documento approvato dal Consiglio Federale e pubblicato con CU 160/A in data 01.02.2021 rappresenta una evoluzione in chiave di sistema dell'utilizzo degli strumenti telematici nell'ambito del processo e degli adempimenti strumentali, portando a compimento una proposta del Presidente Gravina, avanzata, come da dichiarazioni alla stampa, già nel mese di ottobre del 2019 e resta possibile grazie ad un finanziamento della FIFA (*FIFA forward programme 2.0 – Towards the digital era*) che rende possibile a costo zero la realizzazione del progetto pilota. Sebbene la proposta affondi le sue radici nel 2019, tuttavia, non deve escludersi che anche le circostanze maturate nell'ultimo anno, ed in particolare il necessitato ricorso agli strumenti telematici a causa della situazione di emergenza sanitaria determinata dal Covid-19, abbiano avuto un ruolo nella realizzazione di quello che potrebbe essere il primo passo verso una nuova dimensione che coinvolga l'intero sistema della giustizia sportiva nazionale.

Le Regole tecnico-operative presentano un testo di 14 articoli nei quali vengono illustrate modalità di accesso, funzionamento, deposito (ed acquisizione) e scambio della documentazione sulla piattaforma informatica della giustizia sportiva, nonché le indicazioni relative al formato degli atti e dei documenti allegati ed alle sottoscrizioni digitali.

Il brevissimo tempo intercorso tra la pubblicazione del CU n.160/A e la redazione di questa breve nota rende possibile unicamente la segnalazione dei più generali caratteri del provvedimento, rinviando un esame analitico ad un prossimo contributo.

Da una prima veloce lettura dell'art.1, rubricato “Processo Sportivo Telematico”, emergono i due punti di riferimento dell'intero sistema del Processo Sportivo Telematico: dematerializzazione e utilizzo degli strumenti ICT. Il testo della norma, infatti, indica come obiettivi “*raccolgere e condividere informazioni e documenti nell'ambito dei procedimenti dinnanzi agli organi di Giustizia sportiva della Federazione, al fine di consentire la consultazione della documentazione dematerializzata e la gestione del processo sportivo mediante l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione*”.

Con riferimento alla **dematerializzazione**, ricalcando il manifesto d'intenti del PCT, si prevede la forma di documento informatico per tutti gli atti, gli allegati, i documenti e provvedimenti del processo sportivo contenuti nel fascicolo informatico (art. 3) e la

sottoscrizione digitale per atti delle parti, procura e conferimento incarico, atti della segreteria e provvedimenti degli organi di giustizia come da lettura dell'art. 5, ma altresì degli artt. 6,7,8, 9 (comma 1, let.d); in particolare l'art. 5 comma 2 prevede che siano ammissibili, per la firma digitale, sia il formato cd. PAdES (*PDF Advanced electronic signature*) che il formato cd. CAdES (*CMS Advanced Disgnature*), sul modello del PCT. In riferimento alle definizioni ed alle caratteristiche del documento informatico, delle firme digitali e del fascicolo informatico, sebbene in assenza di un esplicito riferimento, devono tenersi in considerazione le disposizioni del CAD (primi fra tutti l'art. 20, l'art.24 e l'art. 41).

Di particolare importanza l'art. 9 che indica i requisiti degli atti (comma 1: formato pdf; assenza di elementi attivi; divieto di scansione di immagini con eccezione dell'ipotesi ex art. 5 comma 1, ammettendosi i documenti ottenuti dalla trasformazione di un documento testuale, senza restrizione per operazioni di selezione e copia di parti; sottoscrizione digitale) ed i formati ammessi per gli allegati (comma 2: "application/pdf" ; "application/doc" ; "image/png" ; "image/jpg" ; "image/jpeg" ; "video/mp4" ; "video/avi" ; "video/mpeg" ; "message/rfc822" ; "message/eml" ; "application/vnd.ms-outlook" ; message/msg"). L'art.9 comma 3 prevede inoltre che gli atti di parte ed i documenti allegati vengano depositati mediante upload sulla piattaforma; rinviando, come già anticipato ad un successivo contributo per una più dettagliata analisi, possono già evidenziarsi due profili relativi alla disposizione da ultimo citata: in primo luogo non viene fatta menzione di alcun limite in relazione all'estensione degli allegati (non riproponendosi quindi i limiti delle "buste telematiche" del PCT); al contempo non viene indicato se e come al termine della procedura di *uploading* il sistema proceda alla notifica dell'avvenuto deposito o se, in caso di problemi o mancato *uploading*, parimenti venga notificato l'eventuale problema (ad es. natura tecnica) ed il tentativo effettuato; sul punto potrebbe venire in considerazione l'art. 11 lett.c) che pone, a carico del difensore e degli altri soggetti abilitati all'utilizzo della PEC ai fini processuali, l'obbligo di conservazione "con ogni mezzo idoneo" delle "ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio della giustizia sportiva": tuttavia tale ultima formulazione appare troppo generica e non del tutto confacente, anche perché comporterebbe la considerazione di una macro-categoria che accomuni messaggi inviati via pec e depositi effettuati tramite upload; la questione non appare di poco momento, ma potrebbe trovare soluzione nella stessa strutturazione di sistema delle procedure di *uploading*.

Tutti gli atti del processo sono raccolti nel fascicolo informatico (art. 3) che "*costituisce il fascicolo d'ufficio ed è formato in modo da garantire la facile reperibilità ed il collegamento degli atti contenuti in relazione alla data di deposito, al contenuto ed alle finalità dei singoli documenti*" (art. 3 comma 4); in relazione all'archiviazione, conservazione e reperibilità di tutti gli atti del fascicolo, il successivo comma 4 richiama, in termini generali, l'operatività della "normativa vigente": anche in considerazione del contenuto delle informazioni e degli atti del processo (come indicati all'art.3 comma 2-3) appare opportuno richiamare non soltanto le disposizioni del CAD, ma altresì quelle del GDPR, considerando peraltro che i dati in questione possono rientrare nella categoria generale dei dati personali ma altresì anche in quelle particolari ex art. 9 comma 1 GDPR od ancora, anche se in ipotesi marginali, in quelli

ex art.10 GDPR. Su queste considerazioni appare chiaro che la gestione della piattaforma, che individua nella Federazione il titolare del trattamento, richieda la predisposizione di opportune misure di sicurezza per garantire il flusso dei dati. In relazione agli atti degli organi di giustizia, l'art.7 prevede che essi siano redatti e sottoscritti in forma digitale e depositati sulla piattaforma, con deposito telematico che espressamente sostituisce il deposito cartaceo ad ogni effetto (art.7 comma 4).

Con riferimento all'**utilizzo degli strumenti ICT per il processo**, viene indicata una modalità di gestione centralizzata con utilizzo di piattaforma (raggiungibile all'indirizzo <https://pst.figc.it>, come indicato all'art. 2 comma 2) con funzione di organizzazione delle diverse fasi ed attività del processo, come indicato dall'art.2. Altresì in caso di indisponibilità viene rimessa al Presidente del Tribunale Federale ed al Presidente della Corte Federale d'Appello l'adozione di misure idonee a garantire lo svolgimento del processo e l'esercizio del diritto di difesa. Tramite l'accesso alla piattaforma, riservato ai soli soggetti interessati (art. 2 comma 3) sarà possibile, come detto, effettuare il deposito degli atti (art.9 comma 3), prendere visione del fascicolo informatico relativo al processo (art. 3), consultare il registro generale dei provvedimenti (art. 4), estrarre copia degli atti e prendere visione dei provvedimenti giustiziali ed in generale avere accesso a tutti gli atti e le informazioni relative a tutte le attività inerenti il processo (art. 2 comma 1). Alla piattaforma è altresì demandata la tenuta dei registri che, secondo quanto previsto dall'art. 4, *“sono gestiti con modalità informatiche, assicurando la numerazione, progressiva, la certezza della data e dell'oggetto delle registrazioni e l'identificazione del soggetto che precede alle registrazioni informatiche”* (comma 1) e comportano l'utilizzo di modalità automatizzate con riferimento al registro generale dei procedimenti, ai registri dei provvedimenti di fissazione udienza, ai registri dei provvedimenti degli organi di giustizia endofederale ed ai registri dei processi verbali (comma 2). Assume valore di norma di chiusura l'art.13, rubricato “rinvio” che per quanto non previsto dalle regole tecnico-operative, richiama le disposizioni del CAD.

Il documento contenente le regole tecnico-operative individua delle modalità attuative della digitalizzazione della giustizia sportiva che, sebbene sul portato dell'esperienza di altre esperienze telematiche applicate al processo (PCT e PAT in primo luogo) ed in un contesto che ha determinato un massiccio utilizzo degli strumenti telematici e delle comunicazioni e circolazione di atti a distanza, comportano una innovazione di sistema e richiedono dei tempi di verifica ed adeguamento alle novità. Proprio per accompagnare in modo graduale il passaggio alla dimensione telematica, l'art.1 comma 2 prevede, “in sede di prima attuazione” una limitazione di utilizzo della piattaforma per i procedimenti davanti al Tribunale Federale Nazionale ed alla Corte Federale d'Appello, ed all'art 14 una norma transitoria che dispone, sempre per la “fase di prima attuazione” e comunque fino alla fine della stagione sportiva 2020-2021, un doppio regime in relazione ad alcune norme quali gli art. 5 (atti delle parti), art.6 (procura alle liti e conferimento dell'incarico di assistenza e difesa) ed art.9 comma 3 (deposito tramite

upload sulla piattaforma); tali disposizioni, infatti, “*si applicano in forma concorrente con le disposizioni e le prassi vigenti*”. Gli scorsi della stagione sportiva in corso rappresenteranno, pertanto il primo significativo banco di prova per il nuovo Processo Sportivo Telematico FIGC che potrebbe rappresentare una valida modalità per portare sulla strada della digitalizzazione anche le altre FSN.

Angela Busacca

Coordinamento AIAS Calabria

Ricercatore di diritto privato

Professore di diritto sportivo e diritto dell'informatica

Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane

Università Mediterranea di Reggio Calabria